

Sulla responsabilità del progettista in riferimento a difetti strutturali dell'opera

Oggetto del quesito e della questione trattati nell'incontro: Il Professionista chiedeva di sapere se in quanto progettista (e non direttore dei lavori, funzione ricoperta da un altro Professionista) poteva incorrere in responsabilità professionale in riferimento a problemi strutturali del bene oggetto di intervento verificatesi in epoca successiva.

Nel caso di specie, peraltro, il bene era stato frattanto alienato e l'impresa costruttrice-venditrice, citata in giudizio dalla parte acquirente, aveva chiamato in causa i propri Professionisti omettendo tuttavia la chiamata dello strutturista quindi l'iscritto era l'unico professionista in causa.

Risposta al quesito

Il Professionista in quanto progettista risponde esclusivamente per questioni attinenti alla parte architettonica e non strutturale, ne consegue che non risponde per problemi strutturali del bene essendo la parte strutturale esclusa dall'oggetto dell'incarico e affidata a Professionista diverso.

Non sussistendo alcuna responsabilità in caso in cui il Professionista sia citato in giudizio dal committente per rispondere di vizi esulanti dal proprio incarico in quanto la responsabilità civile (sia contrattuale che extracontrattuale) è personale salvo tassative ipotesi in cui il codice civile prevede che un soggetto debba rispondere del comportamento altrui. Tale principio non è messo in discussione nemmeno nelle ipotesi in cui sia l'unico legittimato passivo (ossia l'unico soggetto che ha "subito" l'iniziativa giudiziaria del committente) del procedimento.

Nel caso di specie, quindi l'iscritto non può ritenersi responsabile per i vizi dell'opera emersi in epoca successiva a maggior ragione perché, andando oltre il contenuto del proprio incarico, ne aveva dato pronta comunicazione al committente.

A nulla rileva il fatto che sia stato avviato un giudizio e il progettista è l'unico professionista in causa. Quindi, in caso di condanna dell'impresa costruttrice-venditore questa, avendo omissa la chiamata dello strutturista, agirà successivamente in separato giudizio per essere tenuta indenne delle conseguenze economiche del giudizio (si precisa che, stante l'assenza di chiamata in causa dello strutturista, la sentenza che sarà emessa nel giudizio in corso non avrà effetto nei suoi confronti).

CONCLUSIONI: il progettista non risponde di eventuali difetti strutturali dell'opera e, in caso sia convenuto in giudizio, non potrà esser condannato a risarcire il danno al committente nemmeno nell'ipotesi in cui lo strutturista non sia stato citato a sua volta in giudizio.